

CAMERA DEI DEPUTATI  
V COMMISSIONE BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

**A.C. 2500**

**Disegno Di Legge "Conversione in legge del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"**

Audizione del Direttore Generale dell'ABI  
Dott. Giovanni Sabatini

27 Maggio 2020

## INTRODUZIONE

Illustre Presidente, Onorevoli Deputati,

ringrazio a nome dell'Associazione Bancaria Italiana e del Presidente Antonio Patuelli per l'invito a partecipare alla presente Audizione e a fornire il contributo di riflessione del mondo bancario sulle misure attivate per il rilancio dell'economia italiana, compromessa dall'emergenza legata al COVID 19.

Il provvedimento in oggetto fa seguito al DL n.9, al DL n. 18, recanti misure per fronteggiare l'emergenza sanitaria ed economica causata dal virus COVID-19, e al DL n. 23 in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

\*\*\*

L'ABI intende confermare il massimo impegno delle banche a supporto del tessuto imprenditoriale e della tenuta sociale del Paese in questa fase di emergenza, nella consapevolezza del ruolo essenziale del credito nell'economia e per l'economia, in particolare in un contesto come quello italiano caratterizzato dalla diffusa presenza di operatori di dimensioni contenute e dal limitato ricorso diretto ai mercati finanziari.

L'impegno del settore in questa fase di estrema criticità è dimostrato dai numeri delle moratorie accordate ai clienti e dal volume dei nuovi finanziamenti erogati, in forte crescita e dalle numerose iniziative attivate sia livello associativo sia dalle singole banche. Più in dettaglio:

- Al 15 maggio risultavano 2,4 milioni di richieste da parte di famiglie e imprese per l'accesso alla moratoria, per circa 250 miliardi di debiti residui
- al 26 maggio erano oltre 395 mila le domande per l'erogazione di crediti bancari garantiti dal Fondo di garanzia, per un volume di oltre 18,1 miliardi di euro di finanziamenti; di queste, circa 357 mila domande sono riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, per un importo totale di circa 7,4 miliardi di crediti.

I dati evidenziano un trend in forte accelerazione a testimonianza del fatto che sono stati superate le iniziali difficoltà operative concernenti la concentrazione delle domande in un breve arco temporale, dopo l'entrata in vigore delle norme, con un enorme accrescimento dei conseguenti carichi di lavoro e la conseguente necessità di modifiche all'organizzazione interna degli sportelli delle banche la cui operatività è stata comunque impattata dalle necessarie misure di sicurezza e di distanziamento sociale. Inoltre la velocizzazione delle procedure è stata accelerata grazie alla possibilità di immettere in modo massivo, e non per pratica singola, come avveniva all'inizio, le domande da presentare a MCC per la garanzia del FCG PMI.

Con l'attesa prosecuzione dell'allentamento dei contagi, l'auspicio di tutti è che l'attività economica possa gradualmente riprendere vigore e, anzi, acquisire uno slancio maggiore rispetto ai livelli di crescita osservati prima della crisi.

A tal fine, è opportuno riorientare le misure da una logica emergenziale alla definizione e attuazione di un piano di rilancio del Paese. Lo shock economico determinato dalla pandemia e dalle pur necessarie misure di contenimento ha impattato sia la domanda, nazionale ed estera, sia l'offerta.

L'ABI ritiene essenziale avviare subito un piano di rilancio di consumi e investimenti per tutelare e creare occupazione. Con riferimento a questi ultimi, vengono in primo piano gli investimenti in nuove tecnologie, la cui centralità è stata ulteriormente testimoniata – qualora ve ne fosse bisogno – dal ruolo giocato dalle infrastrutture tecnologiche volte a consentire il superamento di limiti logistici e mantenere operativi nel contesto dell'emergenza servizi essenziali quali, tra gli altri, i servizi bancari e i pagamenti, il commercio on line o i servizi di formazione (e la stessa attività scolastica).

E' quindi di palese evidenza che non si possa rimandare l'adozione di politiche volte all'ammodernamento tecnologico del Paese. Tra queste, ad avviso dell'ABI, occorrerebbe in primis un rilancio delle misure previste nel pacchetto noto come Industria 4.0. Un rafforzamento della dotazione del Fondo di Garanzia per le PMI consentirebbe poi di intervenire in particolare su questo segmento, sicuramente tra quelli bisognosi di maggiore supporto. Più in generale, sarebbe utile l'adozione di incisive misure di incentivo fiscale all'investimento in nuove tecnologie.

\*\*\*

Nell'attuale contesto ancor più che prima della pandemia, la digitalizzazione dell'economia e la sostenibilità ambientale vanno considerate come le leve fondamentali per aiutare le aziende a riprendersi dalla crisi, portando la nostra società verso modelli economici più sostenibili e resilienti.

In Europa è già stato dato il via ad un massiccio pacchetto di misure per il recupero e la ricostruzione attraverso investimenti a sostegno dell'economia europea dopo la crisi. Le istituzioni europee hanno sottolineato che questo pacchetto dovrebbe avere al centro il "Green Deal" europeo e la

trasformazione digitale al fine di rilanciare l'economia, migliorare la sua resilienza e creare posti di lavoro, aiutando nel contempo la transizione ecologica e promuovendo l'economia sostenibile e sviluppo sociale.

E' necessario pensare in termini di "doppia transizione", coordinando gli sforzi pubblici e privati per investire massicciamente nella transizione digitale e in quella "verde", ivi compresa l'economia circolare.

Per finanziare questa doppia transizione, è importante affrontare e rimuovere i vincoli che il settore finanziario sta affrontando nel finanziare i settori dell'innovazione e della digitalizzazione.

Per assistere le banche nei loro sforzi a sostegno della digitalizzazione e delle imprese innovative, è essenziale assicurare il sostegno pubblico per esempio mediante finanziamenti con capitali pubblici a fondi di seed e venture capital che investano in aziende innovative nelle loro prime fasi di vita.

Ma, soprattutto, non si dovrebbe perdere questa occasione per indirizzare verso queste due macro-aree lo sviluppo del Paese attraverso un adeguato meccanismo di incentivi, da realizzare attraverso una normativa che renda fra loro coerenti tutti gli strumenti in essere e in divenire già attivi nei due comparti del digitale e del *green*.

\*\*\*

In questo contesto, e venendo allo specifico disegno di legge oggetto di esame, un aspetto centrale per assicurare l'effettiva fruibilità degli incentivi fiscali accordati nel DL rilancio, nelle varie forme di "bonus" o crediti di imposta, è rappresentato dalle nuove caratteristiche di bancabilità degli stessi. Tra le pesanti eredità della crisi si annovera la forte rarefazione della liquidità per famiglie e imprese che determina come primo effetto la contrazione di consumi e investimenti, in sintesi della domanda aggregata. L'idoneità degli incentivi proposti a favorire un intervento delle banche per finanziare la spesa o comunque recuperare rapidamente la liquidità impegnata appare quindi essenziale ai fini del successo di queste misure nel raggiungimento degli obiettivi desiderati.

Lato imprese, in particolare, occorre tener presente che i finanziamenti erogati durante la fase emergenziale potrebbero determinare un deterioramento della struttura finanziaria via aumento della leva finanziaria. Per questo si valuta positivamente la presenza nel decreto legge di misure volte ad aiutare le imprese a migliorare il loro livello di patrimonializzazione e a incentivare gli investimenti da parte del mercato nel loro capitale. Superata una prima fase di necessario intervento pubblico, il sostegno alla ripresa passerà nella capacità di efficientare e indirizzare gli strumenti del mercato dei capitali a favore dell'impresa.

Il contributo si focalizza sulle misure fiscali, su quelle in materia di lavoro e previdenziali, sulle misure relative agli enti locali e alla garanzia sulle cartolarizzazioni delle sofferenze.

### **MISURE FISCALI**

Con riferimento alle misure fiscali, contenute nel Titolo VI, si sottolinea l'importanza dell'introduzione di un ampio meccanismo di cedibilità – alla generalità dei soggetti privati, comprese banche e intermediari finanziari -

dei crediti d'imposta già previsti nell'ordinamento nazionale (art. 121) e di nuova introduzione (art. 122, oltre a singole norme come ad esempio l'art. 176 in materia di "Tax credit vacanze").

Si tratta di un meccanismo volto a sostenere la ripresa dell'economia, consentendo di monetizzare sin da subito il beneficio fiscale altrimenti utilizzabile in un prolungato arco temporale e garantendo, dunque, maggiore liquidità immediata a famiglie e imprese.

Interventi siffatti sono stati da tempo auspicati dall'Associazione che, a più riprese, ha manifestato la necessità di favorire il più ampio e generalizzato ricorso, da parte di cittadini e imprese, a meccanismi di cessione dei benefici fiscali, per attualizzare l'efficacia della leva fiscale già al momento del sostenimento della spesa.

Il meccanismo in parola produce effetti positivi diretti per l'economia reale: (i) vengono immesse maggiori risorse a disposizione dei contribuenti, aumentandone la propensione alla spesa; (ii) l'edilizia e gli altri settori interessati ricevono una maggiore spinta propulsiva.

Per quando riguarda le casse erariali, la cessione dei benefici fiscali a banche e intermediari finanziari non produce impatti sul gettito, poiché in ogni caso il cessionario potrà recuperare il credito acquistato solo nel rispetto della medesima cadenza temporale prevista ai fini della spettanza della detrazione/del credito d'imposta originaria/o.

Detto dell'importanza di questa nuova opzione a disposizione di famiglie e imprese, i provvedimenti di attuazione della normativa primaria giocheranno un ruolo fondamentale per garantirne il successo. Sarà fondamentale che nella predisposizione delle disposizioni di futura emanazione siano contemperate diverse esigenze:

- *in primis* la **tempestività**, il fattore tempo sarà la variabile chiave. Imprese, famiglie e l'economia tutta hanno bisogno di rapidi e certi

impulsi; gli intermediari di poter avviare con immediatezza e certezza i necessari adeguamenti organizzativi e di processo sottesi alla corretta e sicura circolazione dei crediti d'imposta.

- in secondo luogo, la **chiarezza e la semplicità**, al fine di coinvolgere un'ampia platea di operatori e contribuenti.

In tale contesto, sarà indispensabile non solo semplificare gli adempimenti richiesti per l'accesso al meccanismo, ma anche chiarire il perimetro delle responsabilità in capo a ciascun soggetto coinvolto nella cessione, al fine di minimizzare (o meglio, neutralizzare) i rischi fiscali e legali insiti nell'operazione. L'Amministrazione finanziaria dovrà assicurare che il credito ceduto alla banca/intermediario finanziario sia certo e autonomo, cioè che la fruibilità del credito per i successivi cessionari sia svincolata dalle vicende dei soggetti beneficiari dell'agevolazione e che non vi siano contestazioni in merito alla sua efficacia e validità lungo l'orizzonte naturale di recupero.

Come ABI, rinnoviamo la nostra disponibilità a un utile confronto con l'Amministrazione Finanziaria per il completamento del quadro normativo convinti che anche in questi contesti farà premio lo spirito di collaborazione che i diversi soggetti interessati hanno sempre dimostrato. In questo senso, ci siamo già attivati per segnalare la nostra disponibilità all'Agenzia delle Entrate.

L'importanza ascrivibile all'immediata fruizione delle diverse forme di bonus fiscale, unita all'assenza di impatti per le casse erariali, suggerisce di sfruttare appieno questo meccanismo attraverso un ampliamento temporale e dell'ambito oggettivo.

Nella logica di aumentare la liquidità disponibile per le imprese e le famiglie, in fase di conversione del Decreto (o con provvedimenti normativi futuri) andrebbe previsto un ampliamento della cedibilità dei bonus anche a fronte

di interventi già realizzati (con sostenimento della relativa spesa) in annualità anteriori al 2020.

Per quanto attiene l'ambito oggettivo, l'allargamento alle tipologie di bonus ora escluse (bonus "mobili", bonus "sistemazione a verde"), avrebbe come principale effetto la possibilità di stimolare altri settori complementari a quello edilizio.

In chiusura su questo tema, appare utile rinnovare l'invito a una stabilizzazione di questi bonus rendendoli permanenti. La possibilità di una pianificazione di più ampio respiro unita alla flessibilità di una generalizzata cedibilità verso soggetti in grado di fornire liquidità a questo nuovo "mercato" sarà, con buona probabilità, un fattore di successo nel fornire stimolo all'economia.

L'utilizzo della leva fiscale per indirizzare il risparmio privato verso il finanziamento delle imprese (capitale proprio e di debito) ha trovato una positiva sintesi nel Decreto legge, attraverso l'introduzione dei c.d "Pir alternativi" e l'allargamento ad altre forme tramite cui effettuare gli investimenti qualificati, tra cui gli ELTIF (i fondi comuni europei a lungo termine).

La misura intende incentivare gli investimenti, sia in capitale di rischio che in capitale di debito, nell'economia reale e, con particolare riferimento alle società non quotate, è finalizzata a potenziare il sistema dei piani di risparmio a lungo termine (PIR). A tal fine, il Decreto Rilancio introduce una nuova tipologia di piani individuali di risparmio (che si affiancano alla tipologia oggi esistente): i c.d. PIR alternativi.

La misura, al fine di convogliare gli investimenti verso imprese anche di minori dimensioni, consente di costituire una nuova tipologia di PIR che è soggetta a limiti all'entità dell'investimento diversi e superiori rispetto a quelli inizialmente previsti dalla disciplina dei PIR contenuta nella Legge di bilancio 2017.

Pertanto, il Decreto Rilancio prevede, per i PIR alternativi, l'obbligo di investire almeno il 70% del valore complessivo in strumenti finanziari emessi da imprese residenti nel territorio nazionale, le seguenti novità:

- (i) un vincolo di concentrazione degli investimenti che è elevato al 20% (rispetto al 10% previsto per i PIR tradizionali) e
- (ii) la possibilità di destinare somme per un importo non superiore a 150.000 euro all'anno e 1.500.000 euro complessivi. Quest'ultima modifica consentirà di rivolgere la raccolta dei PIR alternativi verso le reti di private banking

In una prospettiva di rilancio dell'economia, ed in particolare del settore delle infrastrutture, potrebbe essere altresì utile chiarire il trattamento fiscale dei *project bond*, incentivandone l'investimento indiretto da parte degli investitori individuali e consentendo in tal modo agli stessi di contribuire al finanziamento di grandi progetti infrastrutturali, importanti anche ai fini della ripresa economica.

Infine, come auspicato dal mondo delle imprese, all'art. 24 è previsto, in considerazione della crisi economica corrente, che tutte le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro, non siano tenute al versamento (i) del saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; e (ii) della prima rata dell'acconto dell'IRAP relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

## **SOSTEGNO ALLE IMPRESE E ALL'ECONOMIA**

Il Decreto Legge prevede altresì misure e agevolazioni per le esigenze di ricapitalizzazione delle imprese colpite dalla crisi, attraverso differenti strumenti differenziati in base alla tipologia dimensionale e al loro modello di business. Infatti, da un lato, il Decreto Legge interviene con un contributo a fondo perduto a favore delle piccolissime imprese (con fatturato inferiore a 5 milioni), dall'altro, prevede interventi di defiscalizzazione degli aumenti di capitale e di sostegno finanziario per le medie imprese (con un fatturato compreso fra i 5 ed i 50 milioni di euro). E infine, introduce strumenti di ricapitalizzazione ad-hoc (patrimonio destinato in CDP) per le società per azioni con fatturato oltre i 50 milioni di euro.

In questo ambito si inserisce anche la costituzione (art. 26), del "Fondo Patrimonio PMI" finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 strumenti finanziari a titolo di debito di nuova emissione di medie imprese, le cui specifiche caratteristiche saranno definite con apposito decreto di attuazione. Pur accogliendo positivamente l'intenzione del legislatore di introdurre uno strumento operativo volto a supportare la patrimonializzazione delle imprese, suscita perplessità la scelta di prevedere che detto Fondo possa sottoscrivere solo strumenti obbligazionari (subordinati), che per loro natura non possono soddisfare a pieno le esigenze di rafforzamento del capitale delle imprese. Ciò anche tenuto conto che la recente modifica al Temporary framework europeo sugli aiuti di Stato ha previsto un più ampio ventaglio di strumenti di capitale da poter utilizzare per questa tipologia di operazioni.

Va infine segnalato il rischio che le imprese che hanno già fatto ricorso ai finanziamenti assistiti da garanzia pubblica potrebbero non avere accesso a

tale misura, laddove il totale delle agevolazioni superi i limiti quantitativi previsti del Decreto Legge, con l'effetto di ridurre la platea di imprese potenzialmente beneficiare dell'intervento del Fondo. Uno strumento di tipo misto pubblico-privato avrebbe forse potuto più facilmente superare detti vincoli, a vantaggio di una maggiore efficacia dell'intervento di patrimonializzazione.

Il medesimo art. 26 introduce, per il corrente anno, anche misure di defiscalizzazione degli investimenti in operazioni di aumento del capitale delle medie imprese, tramite il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 20 per cento della somma investita nel capitale sociale delle imprese. L'investimento può essere effettuato anche indirettamente, tramite fondi di investimento specializzati. La misura è volta ad incentivare gli investitori nelle operazioni di aumento del capitale delle imprese colpite dalla crisi. In questa ottica, gli incentivi fiscali andrebbero affiancati a misure di semplificazione normativa e procedurale degli aumenti di capitale, con l'obiettivo di accelerare le procedure di rafforzamento patrimoniale, soprattutto delle imprese con strumenti finanziari quotati.

Sempre in tema di rafforzamento patrimoniale, il Decreto (art. 38) interviene anche a favore della start-up innovative prevedendo un incremento del Fondo di sostegno al venture capital destinato a sostenere investimenti nel capitale di tali imprese, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati e la sottoscrizione di obbligazioni convertibili.

Con riferimento alle misure in favore delle imprese sono da segnalare anche quelle volte ad incrementare le risorse destinate alle coperture rilasciate dai Fondi di garanzia per agevolare la liquidità delle imprese in difficoltà (articolo 31), con riferimento ai quali – come noto – l'attività delle banche è molto concentrata. Mi riferisco:

- alla sezione speciale del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020, destinata alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. in favore delle imprese di assicurazione del ramo credito;
- al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (PMI);
- all'ISMEA (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) per la gestione delle garanzie concesse dal medesimo Istituto in favore delle imprese agricole e della pesca;
- al Fondo di garanzia per la prima casa istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Auspicabile che tale rifinanziamento, attualmente previsto per il solo 2020, sia per gli anni a seguire oggetto di ulteriori valutazioni in relazione alle esigenze che si andranno manifestando nel prossimo futuro.

Analogamente, la disposizione prevista all'articolo 36, secondo cui il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) gli accordi necessari a consentire la partecipazione italiana al Fondo di Garanzia pan europeo per il sostegno agli Stati membri nel fronteggiare la crisi derivante dalla pandemia COVID-19. È ora necessario dare concretezza attuativa a questa previsione, con l'obiettivo di garantire principalmente a piccole e medie imprese (PMI), imprese a media capitalizzazione, grandi imprese, nonché ad enti pubblici, liquidità e accesso a finanziamenti per fronteggiare le conseguenze dell'emergenza pandemica.

Altrettanto importante lo spazio riservato dal già citato articolo 38 al rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative che, da una parte è volto a sostenere la nascita e lo sviluppo di queste nuove realtà imprenditoriali altamente tecnologiche, agendo nell'ambito della misura

“Smart&Start Italia”, relativamente alla quale – ABI e Invitalia – hanno sottoscritto una convenzione per agevolare l’erogazione delle agevolazioni alle imprese; d’altra parte, la norma intende completare il supporto prestato a tale tipologie di imprese, prevedendo 10 milioni di euro per la concessione di agevolazioni nella forma di contributi a fondo perduto finalizzate all’acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative.

Si segnala inoltre la costituzione del Fondo per il trasferimento tecnologico (art. 42) che promuove gli investimenti e le iniziative utili a facilitare la valorizzazione e l’utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, soprattutto con riferimento alle start-up innovative, chiudendo – in un certo senso – tutti i possibili interventi per favorire la nascita e lo sviluppo di queste realtà.

### **MISURE IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

Per quanto riguarda le misure relative ai rapporti di lavoro e previdenziali, contenute nel Titolo III, appare opportuno proseguire, con gli adattamenti del caso, nell’applicazione delle misure di sostegno varate a metà marzo con il D.L. Cura Italia sul fronte, fra gli altri, degli ammortizzatori sociali per Covid-19, dell’incentivazione del lavoro agile (in forma semplificata) e del riconoscimento di flessibilità e congedi necessari oltreché opportuni anche alla luce delle esigenze sociali e genitoriali dei lavoratori.

Misure queste che vengono ora modulate tenendo conto di una importante ripresa della vita sociale e dell’attività economica delle imprese e che sono finalizzate a contemperare l’esigenza, di primario rilievo, di tutelare la salute di cittadini e lavoratori con quelle, anch’esse fondamentali, di far ripartire il sistema produttivo del Paese.

Tanto premesso, si ritiene di dover richiamare l'attenzione, in particolare, sulle norme che prevedono un ampliamento della durata nell'utilizzo degli ammortizzatori sociali per sospensione e riduzione dell'attività lavorativa a titolo di Covid-19 sino alla fine del mese di ottobre 2020, con stanziamento di ulteriori, importanti risorse pubbliche.

Nel confermare, anche sul punto, un complessivo apprezzamento, si osserva come possano essere a nostro avviso utili taluni interventi, sia per quanto riguarda la ripartizione delle risorse stanziate, sia per favorire soluzioni di più ampio sostegno dei redditi dei lavoratori.

Ci si riferisce anzitutto alla norma (art. 68, comma 1, lett. g) ) in base alla quale per i Fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 26 D.lgs. n. 148/2015 è posto un limite massimo di risorse pari a 250 mln per il 2020: si consideri in proposito come, allo stato, tali Fondi sono ben diciotto, tutti interessati dalla possibile necessità di ricorrere alle correlate misure di intervento.

Si ritiene che a fronte delle risorse dedicate al complesso degli ammortizzatori sociali disciplinati dal Decreto, si possa riconsiderare in aumento il richiamato tetto di 250 mln per i 18 Fondi di solidarietà bilaterali.

Una valutazione complessiva in merito alla distribuzione delle risorse pubbliche stanziate e, nello specifico, a quanto destinato a strumenti in certa misura comparabili con i Fondi di solidarietà bilaterali, appare confermare la non proporzionalità del plafond richiamato. Alla luce di quanto evidenziato, si ritiene che anche i lavoratori destinatari dei Fondi di solidarietà bilaterali dovrebbero poter accedere – al pari degli altri ammortizzatori sociali gestiti dell'INPS – agli ammortizzatori sociali per "emergenza COVID-19" attraverso le risorse appositamente e complessivamente stanziate (così come d'altronde previsto nell'originario DL Cura Italia e nella sua legge di conversione), senza un preventivo specifico ridotto plafond che corre il rischio di lasciare tali lavoratori senza

le necessarie coperture: andrebbe quindi eliminato dall'art. 68 il comma 6-bis, ovvero, quantomeno, elevato adeguatamente lo stanziamento.

Sotto altro profilo, si richiama poi l'attenzione sulla opportunità di introdurre una previsione ad hoc, volta a sostenere il reddito dei lavoratori incentivando le aziende a integrare il sostegno del reddito attuato dagli ammortizzatori sociali a titolo Covid, con apposite erogazioni, nel limite del differenziale di retribuzione persa. Tale misura sosterebbe anche i consumi.

Al fine di promuovere e favorire tali integrazioni si potrebbe prevedere quantomeno la esenzione delle stesse dal prelievo contributivo previdenziale, fatto questo peraltro coerente con la circostanza che gli ammortizzatori in parola già garantiscono ai lavoratori interessati una copertura contributiva piena (contribuzione figurativa o correlata).

Quanto alle modifiche apportate alla Cig in deroga si sottolinea la semplificazione delle procedure, utile ad accelerare i tempi di erogazione, in particolare per quanto riguarda l'attribuzione in via esclusiva all'Inps del compito di verifica e autorizzazione delle domande di prestazioni in via diretta, con riferimento alle domande successive a quelle relative alle prime nove settimane di integrazione salariale.

## **ENTI LOCALI**

Il Presente Decreto è intervenuto in modo specifico sulle attività svolte dalle Banche tesoriere nei confronti degli Enti Locali.

Con l'art. 113 (in particolare 2° comma), viene - da un lato - riconosciuto l'Accordo ABI-ANCI-UPI sulla sospensione delle rate dei mutui concessi dai Tesorieri agli EELL e - dall'altro - vengono introdotte semplificazioni delle procedure in modo da consentirne una più semplice attuazione. Riteniamo

che questo costruttivo intervento beneficerà tutti gli attori interessati e coinvolti, Enti e banche, in ottica di efficienza e rapidità.

Ad oggi, circa l'85% delle banche (in termini di totale attivo) aderisce al predetto Accordo.

Con l'art.117, 4° comma, è stata prevista la sospensione delle procedure esecutive nei confronti degli Enti del SSN. Le banche al fine di dare attuazione alla norma in discorso con criteri di massima efficienza e condivisione, chiedono che venga reso esplicito che il tesoriere per rendere operativa la sospensione necessita, preventivamente, dell'ordine dell'Autorità giudiziaria competente, in virtù del principio giuridico della terzietà del tesoriere nelle procedure di pignoramento dell'ente (cd "terzo pignorato"), principio confermato di recente da Sentenza della Corte Costituzionale (n.186/2013). Inoltre, in assenza di tale ordine, dal punto di vista operativo, la banca tesoriera non sarebbe in grado di quantificare l'ammontare oggetto della sospensione.

### **GARANZIA CARTOLARIZZAZIONE SOFFERENZE - GACS**

Positive sono, infine, le norme (art.32) contenute nel decreto-legge in discorso a tutela delle attività delle società specializzate che intervengono nella gestione dei crediti deteriorati nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione (*servicer*) per le quali sia stata concessa o sarà richiesta la concessione della GACS.

Si fa riferimento in particolare al comma 1 dell'art. 32 che autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, a determinate condizioni, ad acconsentire alle modifiche che prevedano la sospensione per una o più date di pagamento dei meccanismi di subordinazione e di differimento dei pagamenti dovuti ai *servicer* dei crediti ceduti condizionati ad obiettivi di performance.

I *servicer* svolgono infatti un ruolo molto importante per una efficiente gestione dei portafogli di crediti deteriorati delle banche e non dovrebbero essere penalizzati per il mancato raggiungimento degli obiettivi di performance se il rallentamento delle attività di recupero dei crediti ceduti è determinato dalle misure normative introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica legata al COVID-19.